



## **Regolamento per la carriera degli studenti (emanato con decreto rettorale n. 92 dell'11 giugno 2015)**

### **Titolo I**

#### **Accesso ai corsi di studio**

##### **Art. 1. - Immatricolazioni e iscrizioni ai corsi di studio dell'Ateneo**

1. Per iscriversi e immatricolarsi all'Università di Camerino occorre presentare on line, entro i termini stabiliti, apposita istanza e versare i relativi contributi, secondo le modalità annualmente determinate nel Manifesto degli Studi - Guida dello studente. Solo per giustificati e documentati motivi, il Rettore può autorizzare l'immatricolazione in deroga ai termini previsti.

2. L'iscrizione ai corsi universitari avviene sulla base dei titoli di studio stabiliti dalla legge. Non è consentita la contemporanea iscrizione a più corsi di studio di Università italiane o estere che portano al rilascio di un titolo accademico, (ad eccezione dei casi previsti da specifici accordi con altri Istituti e Atenei italiani o stranieri) tra quelli compresi nelle seguenti tipologie: corsi di laurea triennale, corsi di laurea specialistica/magistrale, corsi di dottorato di ricerca, scuole di specializzazione, master di I° e II° livello, corsi di perfezionamento della durata di almeno 1.500 ore comportanti l'acquisizione di almeno 60 CFU. Non è inoltre consentita la contemporanea iscrizione a tutti i corsi sopra elencati per coloro che sono iscritti al Tirocinio Formativo Attivo previsto per la formazione iniziale degli insegnanti (art. 3, commi 5 e 6 del D.M. 10 settembre 2010 n. 249).

E' consentita la contemporanea iscrizione ad un corso di studio di un istituto superiore di studi musicali e coreutici con un corso di laurea di primo livello o un corso di laurea magistrale (biennale o a ciclo unico), come previsto dal D.M. 28 settembre 2011.

3. Il titolo di studio di scuola media superiore deve essere autocertificato (ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 445/2000 come modificato dalla legge del 12/11/2011 n. 183), indicando il tipo di maturità, votazione, istituto presso cui è stato conseguito e anno scolastico di conseguimento. L'Università può acquisire direttamente dall'istituto scolastico di provenienza la conferma del titolo di studio.

4. Possono iscriversi ai Corsi di Laurea e Laurea Magistrale a ciclo unico:

- a. i diplomati degli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado;
- b. i cittadini italiani e comunitari con titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo ai fini dell'iscrizione;
- c. i cittadini extracomunitari con titolo di studio conseguito nel proprio Paese riconosciuto idoneo ai fini dell'iscrizione secondo quanto previsto dalla relativa circolare Ministeriale per gli studenti stranieri. La procedura prevede la preiscrizione presso le autorità diplomatiche o consolari nel limite del contingente riservato per ogni corso di studio, il superamento degli esami di ammissione ai posti disponibili (per i corsi di studio ad accesso programmato a livello nazionale e locale) e il superamento della prova di conoscenza della lingua italiana (non richiesta per i corsi di studio che si svolgono interamente in lingua inglese).



5. Per gli studenti che si iscrivono ad un corso di laurea o corso di laurea Magistrale a ciclo unico per la prima volta è prevista una verifica della preparazione iniziale, in relazione al corso prescelto. Nel caso in cui dalla verifica emerga qualche lacuna l'Università mette a disposizione attività introduttive e di integrazione per sanare le carenze individuate. Nel caso in cui lo studente non utilizzi tali opportunità, purché regolarmente iscritto, può frequentare liberamente le attività formative previste dal proprio percorso formativo ma deve comunque, o ripetere con esito positivo la verifica iniziale, o soddisfare gli specifici 'obblighi formativi' del primo anno, propedeutici al proseguimento del percorso formativo secondo quanto previsto nel regolamento didattico del corso di studio.

6. Possono iscriversi ai corsi di Laurea Magistrale:

a. i laureati a prescindere dal titolo di studi medi superiori;

b. Diplomatici con diploma universitario di durata triennale o possessori di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo dalle normative vigenti, in possesso dei requisiti curriculari indicati nel regolamento didattico del corso di Laurea Magistrale prescelto.

c. i cittadini comunitari ed extracomunitari con titolo di studio conseguito nel proprio Paese riconosciuto idoneo ai fini dell'iscrizione secondo quanto previsto dalla relativa circolare Ministeriale per gli studenti stranieri. La procedura prevede per i cittadini extracomunitari la preiscrizione presso le autorità diplomatiche o consolari nel limite del contingente riservato per ogni corso di studio, il superamento degli esami di ammissione ai posti disponibili (per i corsi di studio ad accesso programmato a livello nazionale e locale) e il superamento della prova di conoscenza della lingua italiana (non richiesta per i corsi di studio che si svolgono interamente in lingua inglese).

d. Gli studenti, iscritti ad un Corso di Laurea UNICAM di primo livello che, salvo disposizioni particolari, sono nella condizione di poter conseguire la laurea triennale entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento per l'iscrizione.

In tal caso viene consentita una iscrizione "con riserva", condizionata dall'aver effettivamente conseguito un numero di CFU riconoscibili per laurea magistrale, fissato annualmente dalla Guida del Corso interessato, entro il termine stabilito dalla Guida stessa e dall'essere pertanto potenzialmente in possesso - una volta laureati - dei requisiti di ammissione indicati nel regolamento didattico del corso di Laurea Magistrale prescelto. L'iscrizione "con riserva" non può essere posta in essere per studenti provenienti da Corsi di Laurea di altri Atenei.

Lo scioglimento della riserva avviene al regolare conseguimento della Laurea entro il termine previsto. Fino al conseguimento, gli studenti possono seguire i corsi ma non sostenere gli esami della Laurea Magistrale. Nel caso in cui lo studente non riesca a conseguire il titolo nel termine previsto, i contributi universitari eventualmente pagati saranno considerati utili, salvo conguagli, per il rinnovo dell'iscrizione al corso di Laurea.



e. gli studenti in possesso dei requisiti curriculari e con adeguata preparazione personale per i corsi di Laurea Magistrale, per i quali non è previsto numero programmato dalla normativa vigente. La preparazione viene verificata dalle strutture didattiche competenti, secondo specifici criteri di accesso, salvo quanto disposto dall'art. 6 del D.M. 270/04

7. Allo studente iscritto l'Università rilascia un libretto<sup>1</sup>, con fotografia, e/o un tesserino di natura informatica nel quale saranno riportati i dati relativi alla carriera universitaria. Il rilascio a titolo oneroso del duplicato è previsto nei casi di smarrimento, furto, deterioramento o, in caso di trasferimento da altra sede universitaria, di inadeguatezza del vecchio libretto rispetto alle esigenze didattiche del Corso di studio al quale è iscritto lo studente.

8. Eventuali informazioni aggiuntive sull'organizzazione dei servizi di segreteria studenti e sulle contribuzioni e relativi esoneri o benefici vengono pubblicate nella 'Guida annuale dello Studente', resa disponibile annualmente on-line nel sito di Ateneo.

## **Art. 2. - Iscrizione al terzo ciclo di studi**

1. Possono iscriversi alle Scuole di specializzazione, secondo le norme di cui all'ordinamento didattico (vedere norme particolari per l'ammissione ai concorsi nei posti disponibili):

- a. i dottori magistrali;
- b. i cittadini italiani con titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo ai fini dell'iscrizione alla Scuola;
- c. i cittadini comunitari ed extracomunitari con titolo di studio conseguito nel proprio Paese riconosciuto idoneo dalla struttura didattica competente ai fini dell'iscrizione alla Scuola. Il riconoscimento dell'idoneità del titolo di studio conseguito all'estero viene deliberata nel rispetto degli accordi internazionali vigenti.

2. Per iscriversi ad un corso di Dottorato di Ricerca occorre essere in possesso del titolo di dottore magistrale ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero e ritenuto idoneo dalla struttura didattica competente nel rispetto degli accordi internazionali vigenti.

3. Per iscriversi ad un master universitario lo studente deve essere in possesso del titolo di dottore (per i master di primo livello) o del titolo di dottore magistrale (per i master di secondo livello), ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero e ritenuto idoneo dalla struttura didattica competente nel rispetto degli accordi internazionali vigenti, salvo quanto previsto dalla normativa vigente e secondo quanto disposto dall'apposito Regolamento.

## **Titolo II**

---

<sup>1</sup> Tale libretto non ha valore legale e verrà rilasciato fino al completamento della procedura di informatizzazione.



## Trasferimenti, passaggi, corsi singoli

### Art. 3. - Tipologie di iscrizione e piani di studio

1. E' possibile iscriversi come studenti a tempo pieno o studenti a tempo parziale (con l'iscrizione a tempo parziale lo studente dichiara che nel corso dell'anno accademico acquisirà un numero di CFU inferiore rispetto allo standard, contribuendo con un importo ridotto di tasse e contributi) . L'iscrizione può prevedere inoltre il servizio in didattica a distanza in e-learning.

2. Al momento dell'iscrizione all'anno di corso, che avviene on line con il pagamento della prima rata dei contributi, lo studente effettua la scelta tra tempo pieno e tempo parziale. Qualora lo studente scelga il regime di "tempo parziale" la modifica può essere effettuata solo dopo due anni accademici consecutivi.

3. Lo studente che segue il "percorso formativo standard" del corso di studio al quale ha deciso di iscriversi non deve presentare il piano di studi. Tutte le informazioni dettagliate al riguardo sono pubblicate annualmente nella Guida dello Studente - Manifesto degli studi. Gli studenti che invece scelgono di proporre un percorso individuale di studio o intendono modificare per uno o più anni il percorso standard già intrapreso, debbono invece presentare un piano di studi individuale che viene sottoposto ad approvazione da parte della struttura didattica di riferimento. La definizione del piano di studi individuale e tutte le segnalazioni ad esso relative debbono essere effettuate presso la struttura didattica di riferimento entro i termini stabiliti annualmente dall'Ateneo.

4. Gli studenti possono sostenere attività formative non previste per il conseguimento del titolo finale previa autorizzazione della struttura didattica competente. Tali attività formative non entrano nel computo della media di laurea ma vengono riportate nel *diploma supplement* e nel curriculum dell'interessato.

Il *diploma supplement* è la relazione informativa rilasciata dall'Università in carta semplice, che ha carattere integrativo del titolo di studio finale.

5. Per lo studente che usufruisce di didattica in e-learning si rimanda all'apposita regolamentazione.

6. Gli studenti iscritti sia a tempo pieno che a tempo parziale sono tenuti a frequentare lezioni, esercitazioni, laboratori, secondo le regole stabilite dalle strutture didattiche di riferimento ed indicate annualmente nella Guida dello studente dei Corsi di studio. Per gli studenti a tempo parziale le strutture didattiche possono definire autonomamente modalità diversificate di assistenza allo studio e di verifica dell'apprendimento.

7. Possono frequentare particolari attività formative o gruppi di attività formative studenti iscritti ad altri atenei, sulla base di specifici accordi.



8. Lo studente che si iscrive al I anno e/o ad anni successivi attivando una nuova carriera, può iniziare a sostenere esami dalla prima sessione esami dell'anno accademico di iscrizione. Gli studenti fuori corso, purché in regola con i versamenti dei contributi e in possesso delle attestazioni di frequenza ove previste, possono sostenere gli esami usufruendo di tutte le sessioni stabilite dalle strutture didattiche di riferimento.

#### **Art. 4. - Riconoscimento di crediti in presenza di altro titolo accademico**

1. Per iscriversi all'Università di Camerino sulla base di un titolo accademico già posseduto, oltre a presentare entro i termini stabiliti apposita istanza secondo le modalità annualmente determinate nella Guida dello Studente – Manifesto degli studi, occorre presentare la dichiarazione sostitutiva relativa alla precedente carriera universitaria.

2. Lo studente in possesso di altro titolo accademico può essere iscritto con abbreviazione di carriera, previa delibera della struttura didattica di riferimento, che procede all'analisi degli studi compiuti, individuando la parte della carriera che può essere convalidata e l'ulteriore svolgimento della stessa carriera che lo studente dovrà invece percorrere per ottenere il rilascio del nuovo titolo di studio. La stessa struttura didattica provvederà anche alla valutazione dell'anno di ammissione al corso di studio.

3. Per ottenere l'iscrizione a un corso di studio per il quale è previsto il numero programmato, occorre comunque sostenere preventivamente la prova di ammissione, per esso prescritta, ed essere in posizione utile in graduatoria.

#### **Art. 5. - Riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero**

1. L'idoneità dei titoli di studio conseguiti all'estero per l'ammissione al primo anno dei corsi di laurea, di laurea magistrale viene valutata dalla Struttura didattica competente nel rispetto delle disposizioni ministeriali relative all'immatricolazione degli studenti stranieri e in applicazione degli accordi internazionali vigenti.

2. Per il riconoscimento dei periodi di studio effettuati e/o dei titoli accademici conseguiti presso Università o Istituti di istruzione universitari esteri, è altresì necessaria, ai fini dell'ammissione ad anni successivi al primo e della prosecuzione degli studi di qualsiasi livello, la valutazione delle Strutture didattiche competenti, espressa caso per caso in seguito ad istanza personale debitamente documentata.

#### **Art. 6. - Il doppio titolo (double degree)**

1. L'Università di Camerino, in virtù di specifici accordi negoziali stipulati con Università italiane e straniere, offre ai propri studenti ed a quelli delle Università consorziate, la possibilità di seguire un programma integrato che prevede un curriculum progettato in comune tra le due Università con periodi di studio (di durata e contenuti predefiniti) alternati nelle due istituzioni accademiche. In



base al principio di reciprocità lo studente è tenuto al pagamento dei contributi solo presso l'Università alla quale risulta iscritto o ateneo di provenienza, nel rispetto delle regole di contribuzione da essa stabilite.

2. A conclusione del periodo all'estero i crediti ottenuti presso l'istituzione ospitante saranno automaticamente convalidati dall'istituzione originaria. Formalmente ciò avviene al momento della ricezione del *transcript* originale, inviato dall'Università partner ospitante.

3. Al termine dei corsi e dopo aver sostenuto le prove finali, gli studenti conseguono i titoli accademici finali delle due istituzioni.

#### **Art. 7. - Iscrizione a singole attività formative (Corsi Singoli)**

1. Per esigenze curriculari, concorsuali, di aggiornamento e di riqualificazione professionale è possibile, per chi sia in possesso di un titolo di studio rilasciato al termine degli studi secondari superiori e/o universitari, iscriversi ad una o più attività formative fra quelle impartite dalle varie strutture didattiche dell'Ateneo, senza obbligo di iscriversi al Corso di studi che rilascia il titolo accademico.

2. Le strutture didattiche possono determinare requisiti necessari per l'ammissione a particolari attività formative e/o condizionare l'ammissione alla disponibilità di spazi, strumentazioni ed attrezzature nella struttura dove si svolgono le attività stesse.

3. La domanda di iscrizione deve essere presentata presso la segreteria studenti e ha validità relativamente all'anno accademico per il quale è stata presentata. L'iscrizione è condizionata all'espressione di un 'parere favorevole' da parte della struttura didattica competente ed al pagamento dei relativi contributi predefiniti annualmente nella Guida dello Studente – Manifesto degli studi. I contributi versati per l'ammissione al corso singolo, eventualmente non sostenuto, non sono rimborsabili.

4. Gli studenti iscritti alle Scuole di Specializzazione, Dottorato di Ricerca e Master di UNICAM possono iscriversi a singole attività formative e sostenere i relativi esami senza oneri economici aggiuntivi.

5. Gli studenti iscritti ad altro Ateneo che volessero frequentare singole attività formative sono tenuti ad integrare la domanda di iscrizione precisando che nell'Ateneo di provenienza non risultano attive attività formative con i medesimi contenuti.

6. Gli studenti iscritti ad Unicam che volessero frequentare singole attività formative presso altri atenei, possono vedere riconosciuti i relativi crediti formativi, per un massimo di 20 CFU, solo nel caso non risultino presenti in Unicam attività formative con i medesimi contenuti. Ai fini del riconoscimento dei crediti formativi lo studente dovrà presentare preventivamente un piano di studi individuale affinché la struttura didattica competente possa verificare la compatibilità della attività formative proposte con il regolamento didattico e gli obiettivi formativi del corso di studi. Eventuali ulteriori criteri di riconoscimento sono stabiliti dalla competente struttura didattica che ha preventivamente autorizzato lo studente.



7. I crediti acquisiti con il superamento degli esami relativi a singole attività formative possono essere riconosciuti allo studente che si iscrive successivamente a un corso di studio dell'Università, secondo i criteri stabiliti dalla competente struttura didattica.

8. Gli esami relativi ai corsi singoli devono essere sostenuti nell'anno accademico di riferimento.

#### **Art. 8. - Trasferimento ad altro ateneo**

1. Lo studente "in corso" e lo studente "fuori corso" che scelgono di passare allo stesso o ad altro corso di laurea possono trasferirsi ad altro Ateneo presentando domanda al Magnifico Rettore nei termini stabiliti annualmente e pubblicati nella Guida dello studente – Manifesto degli Studi e nei Regolamenti delle relative strutture didattiche di ateneo.

2. Lo studente fuori corso che sceglie di trasferirsi ad altro Ateneo ma allo stesso corso di laurea dovrà produrre, oltre alla domanda di cui al comma 1 anche idonea motivazione della propria scelta.

3. Lo studente che presenta la domanda di cui al comma 1 è tenuto al pagamento della tassa di trasferimento nell'importo stabilito annualmente e pubblicato nella Guida dello studente - Manifesto degli Studi. Lo studente che presenta l'istanza di trasferimento dopo il termine di chiusura delle iscrizioni, ove consentito, è tenuto al pagamento della prima rata, con esclusione della tassa per il diritto allo studio universitario, oltre al versamento dell'importo di mora

4. Lo studente che si trasferisce è comunque tenuto a regolarizzare eventuali posizioni debitorie pregresse.

5. Il Rettore può accordare il trasferimento richiesto oltre i termini stabiliti solo quando il ritardo sia giustificato da gravi e documentati motivi.

6. Il foglio di congedo, contenente la copia della carriera universitaria dello studente, è trasmesso all'Ateneo presso il quale lo studente ha dichiarato di volersi trasferire.

#### **Art. 9. - Passaggio ad altro corso di studio dell'Università di Camerino**

1. Lo studente può passare ad un altro corso di studio dell'Università di Camerino, presentando domanda al Magnifico Rettore nel periodo stabilito annualmente dall'Ateneo per i corsi a libero accesso, oppure nel periodo indicato nel bando di concorso per quelli a numero programmato, salvo superamento - per quest'ultima tipologia - della prova di ammissione.

2. Lo studente che passa ad altro corso dell'Ateneo è tenuto (contestualmente) al versamento della prima rata di tasse e contributi universitari ed a regolarizzare eventuali posizioni debitorie pregresse.

3. Il responsabile della Struttura didattica è delegato dal Rettore ad accordare il passaggio richiesto oltre i termini stabiliti solo quando il ritardo sia giustificato da gravi e documentati motivi.



4. La pratica con la documentazione relativa alla carriera dello studente in passaggio è trasmessa direttamente dal vecchio al nuovo ufficio competente.
5. La struttura didattica, ove non sia prevista una specifica prova di accesso, può richiedere allo studente in passaggio una verifica della preparazione individuale. Nel caso di Corso di Laurea Magistrale, lo studente deve possedere i requisiti curriculari previsti per l'accesso.
6. La struttura didattica competente provvederà al riconoscimento dei CFU eventualmente acquisiti e alla valutazione dell'anno di ammissione al corso di studio.

#### **Art. 10. -Trasferimento da altro Ateneo**

1. Al fine di assicurare il regolare svolgimento dell'attività didattica, la documentazione relativa al trasferimento dello studente proveniente da altro Ateneo deve pervenire entro la data annualmente fissata nella Guida dello studente - Manifesto degli studi e nei Regolamenti delle relative strutture didattiche di ateneo.
2. La struttura didattica interessata si pronuncia sulla prosecuzione degli studi in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente, dal Regolamento Didattico d'Ateneo e dal Regolamento Didattico del Corso di studio, provvedendo al riconoscimento dei CFU eventualmente acquisiti e alla valutazione dell'anno di ammissione al corso di studio.
3. La struttura didattica competente, ove non sia prevista una specifica prova di accesso, può richiedere allo studente in passaggio al I anno una verifica della preparazione individuale.
4. Nel caso di Corso di Laurea Magistrale, lo studente deve possedere i requisiti curriculari previsti per l'accesso.
5. L'ammissione degli studenti che si trasferiscono da corsi attivati secondo ordinamenti previgenti a quello in vigore è regolata dalla normativa vigente e dalle disposizioni del Regolamento Didattico d'Ateneo e dei regolamenti didattici dei singoli corsi di studio.

#### **Art. 11. -Progressione nella Carriera dello Studente**

1. Lo studente deve iscriversi con continuità ad ogni anno accademico successivo a quello di immatricolazione sino al conseguimento del titolo.
2. L'iscrizione ad anni successivi al primo avviene con il pagamento on line della prima rata di tasse e contributi universitari mediante MAV (stampabile on line) che include la relativa domanda. Le relative informazioni sono trasmesse e registrate solo su supporto informatico.
3. L'introduzione di vincoli per l'iscrizione all'anno successivo può aver luogo solo per motivi didattici.





4. Sono iscritti nella posizione di:

- a. “Studente con obbligo formativo” gli studenti che non assolvono ad un eventuale obbligo formativo aggiuntivo attribuito loro per il primo anno di corso, entro il termine stabilito dai singoli regolamenti dei Corsi di studio;
- b. “Studente fuori corso” gli studenti che risultano iscritti da un numero di anni superiore o intermedio alla durata prevista dal loro piano di studi;
- c. “Studente ripetente” coloro i quali, nel caso di Corsi di studio con attività formative a frequenza obbligatoria, non abbiano ottenuto tutte le attestazioni di frequenza previste
- d. “Studente fuori corso di anno intermedio” gli studenti che non rispettano i criteri per il passaggio ad anni successivi indicati dal regolamento del corso di studio.

5. In tutte le altre ipotesi gli studenti sono iscritti “in corso” agli anni successivi.

#### **Art. 12. - Accertamento della frequenza**

Nei corsi di studio che prevedono la verifica obbligatoria della frequenza, i docenti sono tenuti, al termine dei singoli periodi didattici, a comunicare per iscritto agli uffici competenti i nominativi degli studenti ai quali è riconosciuta l’attestazione della frequenza.

### **Titolo III**

#### **Tasse e contributi**

##### **Art. 13. - Tasse e contributi**

1. Il Consiglio di Amministrazione determina annualmente il sistema complessivo delle contribuzioni studentesche (importi, scadenze e modalità di pagamento) per l’iscrizione ai diversi corsi di studio. Tale determinazione tiene conto della situazione economica familiare dei singoli studenti e del merito e viene pubblicata nella Guida dello studente - Manifesto degli studi.
2. Lo studente proveniente da altre Università versa le tasse e i contributi previsti dall’Università di Camerino, anche nel caso in cui abbia effettuato pagamenti nell’Università di provenienza, relativi all’anno accademico in corso.
3. Nel caso di passaggio da uno ad altro corso di studio dell’Università di Camerino, le tasse e i contributi già versati sono comunque convalidati e lo studente è tenuto a corrispondere solo eventuali conguagli.
4. Per il deposito di atti amministrativi e per i versamenti effettuati dopo la scadenza - qualora debitamente autorizzati - sono previsti pagamenti di contributi di mora.



5. Lo studente non in regola col pagamento delle tasse e dei contributi non può effettuare alcun atto di carriera scolastica (iscrizioni, esami, ecc.) e non può trasferirsi ad altra sede.
6. Le tasse di iscrizione e i contributi universitari benché annuali sono ripartiti in rate, secondo importi e scadenze annualmente fissati dagli Organi Accademici.
7. Ulteriori rateizzazioni sono ammesse previa presentazione di domanda motivata, indirizzata al Magnifico Rettore, che ne decide l'esito finale.
8. Fatti salvi i casi previsti dalle normative vigenti, lo studente non ha diritto in nessun caso alla restituzione di tasse e contributi universitari versati per l'iscrizione decorso il termine perentorio di 8 giorni dall'avvenuto pagamento.
9. Lo studente non è ammesso a sostenere la prova finale di laurea, qualora non sia in regola con il versamento di tasse e contributi dovuti

#### **Art. 14. Rilascio certificazioni**

1. Ai sensi della normativa vigente, dal 01/01/2012 le certificazioni rilasciate dall'Ateneo relative a stati, fatti e qualità personali sono valide ed utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Quindi nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi, i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dalle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà.
2. Le certificazioni rilasciate dall'Ateneo e le relative istanze presentate per ottenerle, debbono essere corredate ciascuna da una marca da bollo dell'importo secondo la normativa vigente<sup>2</sup>. Le certificazioni richieste all'Ateneo, ai fini dell'utilizzo per l'estero, vengono rilasciate solamente in bollo.
3. Solo nei casi espressamente previsti dall'allegato "B" del D.P.R. 642/1972 e successive modificazioni, è possibile presentare la richiesta di certificazione e ottenere il relativo documento, entrambi in esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo. E' obbligo per lo studente, al momento della presentazione della richiesta per il rilascio di certificazione in carta semplice, indicare con precisione l'uso cui il certificato è destinato o la relativa norma che ne prevede l'esenzione. Tutte le autocertificazioni rese ai sensi dell'art. 46 del D.P.R.445/2000 sono esenti dall'applicazione della marca da bollo.

<sup>2</sup> Qualora la certificazione consti di più fogli, occorrerà applicare una marca da bollo ogni quattro facciate. Ugualmente è necessaria l'applicazione della marca da bollo per il rilascio di copie di documenti conformi all'originale e per le relative istanze. La marca da bollo non potrà riportare una data successiva a quella dell'emissione del certificato.

#### **Art. 15. -Interruzioni di carriera**



1. Lo studente che non abbia rinnovato l'iscrizione per almeno due anni accademici (la nota è la n. 3) qualora intenda proseguire gli studi, deve presentare apposita domanda di ricongiunzione della carriera ed è tenuto a versare, la tassa di ricognizione nella misura stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione e pubblicata nella Guida dello Studente - Manifesto degli Studi.
2. Nel periodo di interruzione degli studi e fino al termine della sessione straordinaria dell'anno accademico concernente la ricongiunzione, gli studenti non possono, tuttavia, compiere alcun atto di carriera relativo al corso di studio interrotto.
3. Gli anni di interruzione della carriera sono, in ogni caso, computati ai fini del calcolo della decadenza e delle tasse.

Nota 3 Attuale normativa art. 9 comma 5 d.lgs 29/03/2012 n. 68 : Le università esonerano totalmente dalla tassa di iscrizione e dai contributi gli studenti che intendano ricongiungere la loro carriera dopo un periodo di interruzione degli studi di almeno due anni accademici, per gli anni accademici in cui non siano risultati iscritti. Per tale periodo essi sono tenuti al pagamento di un diritto fisso per ciascun anno stabilito dalle università'.

#### **Art. 16. -Decadenza della carriera dello studente**

1. Lo studente iscritto a qualsiasi corso di studio, qualora non sostenga esami, anche con esito negativo, per otto anni accademici consecutivi dall'anno successivo al superamento dell'ultimo esame o all'ultima iscrizione in corso, decade dallo status di studente. Tale termine è prorogato di ulteriori quattro anni se lo studente dimostra di aver svolto un'attività lavorativa per almeno sette mesi nell'anno precedente il momento della decadenza.
2. La norma di cui al comma 1 non si applica nel caso in cui lo studente iscritto abbia conseguito tutti i crediti richiesti ad eccezione di quelli riservati alla prova finale. Parimenti non si applica nel caso in cui lo studente ottenga il passaggio ad altro corso di Laurea o di Laurea Magistrale.
3. Lo studente decaduto ove previsto dalla struttura didattica di Ateneo, qualora intenda riprendere il suo percorso formativo in uno dei corsi attivati dall'Ateneo nell'anno di riferimento, è tenuto a versare - oltre ai contributi ordinari - un importo relativo alla reviviscenza della carriera, nella misura prevista annualmente dalla Guida dello Studente – Manifesto degli Studi. La Struttura didattica competente valuta, su istanza dello studente, se riconoscere gli esami superati o i crediti formativi acquisiti nella precedente carriera, determinando inoltre l'anno di ammissione al corso di studio.



#### **Art. 17. - Studenti lavoratori e studenti part-time**

1. Hanno diritto ad un parziale esonero tutti gli studenti che, presentando la relativa domanda entro il termine prefissato, dimostrino di avere svolto nell'anno solare di riferimento attività di lavoro autonomo o dipendente e di essere in possesso dei requisiti fissati dall'Ateneo e pubblicati di anno in anno nella Guida dello Studente - Manifesto degli Studi.
2. Per lo studente a tempo parziale di cui al Titolo II, art. 3 del presente regolamento, la condizione di "fuori corso" viene determinata in base ai CFU/anno che lo studente si è impegnato ad acquisire (e non agli anni). Per eventuali compatibilità con esoneri e rimborsi si rimanda alla Guida dello Studente – Manifesto degli Studi.

#### **Art. 18. - Rinuncia agli studi**

1. È possibile in ogni momento rinunciare allo status di studente, e quindi alla carriera percorsa, presentando all'ufficio competente della segreteria studenti un'apposita dichiarazione scritta.
2. Lo studente che rinuncia non è tenuto a regolarizzare eventuali posizioni debitorie pregresse ma non può richiedere la restituzione di somme versate a titolo di iscrizione.
3. Ove previsto, lo studente che ha rinunciato agli studi, qualora intenda iscriversi nuovamente, è tenuto ad immatricolarsi "ex novo" ad uno dei corsi attivati nell'anno accademico di riferimento.
4. Ove previsto la Struttura didattica competente valuta, su istanza dello studente, se riconoscere i crediti formativi acquisiti nella precedente carriera, determinando inoltre l'anno di ammissione al corso di studio. In tal caso lo studente è tenuto a pagare un contributo di ricognizione della carriera, nella misura determinata annualmente nella Guida dello Studente – Manifesto degli Studi.
5. L'iscrizione dello studente rinunciatario non potrà perfezionarsi per più di due volte per lo stesso corso di laurea.

#### **Art. 19 - Sospensione della carriera universitaria**

1. Lo studente può chiedere la sospensione temporanea degli studi per la durata di uno o più anni accademici per i seguenti motivi:
  - a) iscrizione ad una Scuola di Specializzazione;
  - b) iscrizione ad un Dottorato di Ricerca;
  - c) iscrizione a corsi di studio presso Università straniere;
  - d) iscrizione ad una Accademia Militare;
  - e) iscrizione ad un corso di studio presso Istituti di formazione militare o in Atenei con essi convenzionati;
  - f) iscrizione ad un master universitario di primo o di secondo livello;
  - g) iscrizione al T.F.A.



2. Previa presentazione da parte dello studente della relativa istanza in bollo e della riconsegna del libretto universitario, valutata la regolarità della sua posizione amministrativa, verrà concessa la sospensione della carriera universitaria.
3. Per tutto il periodo di sospensione della carriera universitaria allo studente non verrà richiesta alcuna iscrizione, ne' sarà tenuto al versamento di tasse e contributi universitari.
4. Durante il periodo di sospensione lo studente non potrà compiere alcun atto di carriera universitaria.
5. Al cessare della causa che ha prodotto la sospensione lo studente potrà, presentando la relativa istanza, riattivare l'iscrizione presso l'Università di Camerino.  
Il Consiglio della Scuola competente provvederà alla eventuale valutazione delle attività didattiche conseguite durante il periodo di sospensione al fine di un eventuale riconoscimento di CFU da far valere per il corso di laurea precedentemente sospeso.

#### **Art. 20. - Informazione**

1. Lo studente è tenuto a conoscere la Guida dello studente - Manifesto degli studi e le Guide ed i regolamenti didattici dei Corsi di studio, che vengono pubblicati annualmente e sono consultabili nel sito dell'Università di Camerino, all'indirizzo: [www.unicam.it](http://www.unicam.it)

Lo stesso sito Internet dell'Ateneo e le bacheche ufficiali delle segreterie studenti e delle Scuole di Ateneo costituiscono strumento ufficiale di comunicazione per gli avvisi che devono essere emanati in corso d'anno: lo studente è tenuto a consultare periodicamente tali strumenti informativi.

## **Titolo IV Sanzioni**

#### **ART. 21- Oggetto ed ambito di applicazione**

1. Il presente Titolo disciplina, in attuazione dell'art. 16, del R.D.L. n. 1071 del 20 giugno 1935, convertito nella L. n. 78 del 2 gennaio 1936, le sanzioni ed i procedimenti disciplinari applicabili agli studenti iscritti all'Università degli Studi di Camerino, per la commissione degli illeciti disciplinari di cui al seguente art. 22. Resta salva la disciplina in tema di responsabilità civile e penale dei singoli studenti per le azioni e i comportamenti compiuti presso l'Università.
2. Agli effetti del presente Regolamento, sono soggetti alla giurisdizione disciplinare gli studenti iscritti ai corsi di laurea triennale, magistrale, magistrale a ciclo unico, master, corsi di dottorato di ricerca, corsi di specializzazione, comunque denominati, o ad altri corsi organizzati dall'Ateneo nonché gli studenti di altre sedi universitarie, ancorché straniere, che frequentino l'Ateneo in base ad apposite convenzioni e siano ammessi alla frequenza dei corsi e/o alla fruizione di altre attività didattiche, compresi gli esami di profitto.



## Art. 22. - Norme di disciplina

1. Gli studenti, durante il loro corso di studi, sono tenuti ad osservare comportamenti rispettosi della legge, dei regolamenti universitari, delle libertà e dei diritti di tutti i soggetti che svolgono la loro attività di lavoro o di studio all'interno delle strutture dell'Ateneo e ad astenersi dal danneggiamento dei beni di proprietà dell'Ateneo o di terzi, che anche temporaneamente vi si trovino.

2. Gli studenti dovranno astenersi dal:

- a. astenersi dal provocare pregiudizio alla disciplina scolastica, all'ordinata e civile convivenza all'interno dei locali e degli stabilimenti universitari e all'ordinato svolgimento della vita universitaria;
- b. compiere atti diretti al fine o che abbiano l'effetto di alterare, modificare o contraffare atti inerenti la propria o l'altrui carriera universitaria, il libretto di frequenza o degli esami di profitto, i verbali d'esame, di tirocinio o qualunque altro atto relativo alla carriera universitaria, ivi compresa la presentazione di false attestazioni per il riconoscimento di crediti formativi;
- c. ostacolare l'accertamento di illeciti disciplinari commessi da altri.
- d. compiere nel sostenere prove di esame o nella redazione della tesi di laurea atti idonei ad integrare la fattispecie del plagio di cui all'art. 9 del Codice etico e di comportamento.
- e. Usare, sempre sostenendo le prove d'esame o durante l'orario di ricevimento o in qualsiasi altra situazione attinente alla didattica e alla ricerca, strumenti tecnici di videoriproduzione, quali telefoni cellulari, iPhone, ecc., atti a registrare o filmare lo svolgimento della prova d'esame o del colloquio o a usare una connessione internet allo scopo di ottenere un aiuto esterno nel sostenere l'esame o ad altri scopi in violazione della privacy. L'Ateneo si riserva di utilizzare in tutti i casi in cui sia previsto, attività di videosorveglianza autorizzate e previste all'interno dei propri locali, nei limiti prescritti dalla vigente normativa, in particolare il Codice in materia di protezione dei dati personali d. lg. 30 giugno 2003, n. 196.

3. I fatti di cui al comma precedente hanno rilevanza disciplinare anche ove commessi fuori dai locali e degli stabilimenti universitari, quando, per le modalità con cui sono compiuti e per le finalità perseguite, rechino pregiudizio all'immagine dell'Università.

4. I fatti di cui, al comma 1, lett. c) del presente articolo, ancorché commessi fuori dagli spazi in esso indicati, costituiscono sempre illecito disciplinare.

5. Non costituiscono illecito disciplinare le manifestazioni collettive ed ogni altra forma di protesta degli studenti, purché avvengano nel rispetto dei diritti di coloro che non vi aderiscono e senza pregiudizio per persone o cose in conformità degli artt. 17 e 18 della Costituzione.

Non può essere preso in considerazione, ai fini delle valutazioni disciplinari, il rendimento scolastico dello studente.



### **Art. 23 – Provvedimenti disciplinari**

1. Le violazioni delle norme di disciplina comportano a carico dei trasgressori l'applicazione di provvedimenti disciplinari.
2. I provvedimenti disciplinari che possono essere applicati, salva ogni diversa previsione legislativa, sono i seguenti:
  - a. ammonizione;
  - b. interdizione temporanea da uno o più corsi;
  - c. esclusione da uno o più esami o altra forma di verifica di profitto per l'intera sessione o per parte di essa;
  - d. sospensione temporanea dall'Università con conseguente perdita della sessione d'esami.
3. Il provvedimento di cui al punto a. è irrogato dal Rettore, dalle strutture didattiche di Ateneo e dal Consiglio di Amministrazione, sentite le difese dello studente.  
L'applicazione dei provvedimenti di cui ai punti b. e c. spetta alla struttura didattica di riferimento su proposta della Commissione istruttoria.  
L'applicazione del provvedimento di cui al punto d. spetta al Consiglio di Amministrazione.
4. In conformità alla normativa sul diritto allo studio può essere, inoltre, applicata dal Rettore, sentite le difese dello studente, la sanzione amministrativa della decadenza dai benefici economici.
5. L'applicazione dei provvedimenti disciplinari deve rispondere a criteri di ragionevolezza ed equità, avuto riguardo alla natura della violazione, allo svolgimento dei fatti ed alla valutazione degli elementi di prova.
6. Tutti i provvedimenti disciplinari sono registrati nella carriera scolastica dello studente.

### **ART. 24 - Commissione Istruttoria**

1. Il Rettore nomina una Commissione Istruttoria, di seguito denominata Commissione, che ha il compito di verificare la fondatezza della notizia di illecito disciplinare.
2. La Commissione è formata dal Direttore Generale, da un componente di ogni Scuola attivo presso l'Ateneo, scelto fra i ricercatori e i professori di ruolo, e da un responsabile amministrativo dell'Area Servizi agli Studenti, il quale svolge anche le funzioni di segretario verbalizzante e cura e conserva gli atti del procedimento e da uno studente nominato dal Consiglio degli Studenti. Nel Decreto Rettorale di nomina è indicato chi ne assume la presidenza. In mancanza di specifica indicazione o in caso di assenza del Presidente, la presidenza è assunta dal professore più giovane in ruolo.
3. La Commissione resta in carica 3 anni dalla sua costituzione e può essere rinnovata. Nel caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un suo componente, il Rettore provvede a nominare un sostituto, il quale rimane in carica fino alla scadenza del termine residuo.
4. Ricevuta la notizia di cui al successivo Art. 25, il Rettore ne informa per iscritto il Presidente della Commissione, chiedendo che si provveda all'apertura del procedimento disciplinare.



5. Per ciascun accertamento disciplinare affidatole, la Commissione deve completare i propri lavori entro due mesi dalla comunicazione del Rettore, di cui al precedente comma, salvo i casi di urgente necessità in cui il Rettore dispone di un termine più breve.
6. Nell'espletamento dell'incarico, la Commissione può acquisire documenti, sentire testimoni, acquisire pareri di esperti dalla stessa incaricati e compiere qualunque attività ritenga necessaria o che le venga richiesta dallo studente, se ritenute utili o pertinenti ai fini dell'accertamento nel rispetto dello svolgimento di eventuali indagini giudiziarie.
7. La Commissione, oltre allo svolgimento delle indagini, deve procedere quanto prima all'audizione dello studente con le garanzie del successivo art. 28. A tal fine, il Segretario della Commissione deve provvedere ad informare lo studente, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o con qualsiasi altro mezzo che provi l'avvenuto ricevimento della comunicazione da parte dell'interessato, dell'apertura del procedimento disciplinare a suo carico. La comunicazione deve contenere:
  - la contestazione in forma chiara e precisa del fatto addebitato;
  - l'indicazione della facoltà dell'interessato di presentarsi dinanzi alla Commissione per essere ascoltato sui fatti contestati;
  - l'indicazione della possibilità di farsi assistere da una persona di sua fiducia;
  - l'indicazione della possibilità di presentare memorie difensive scritte e documenti a sua discolpa, in ogni stato del procedimento, indicando ove necessario alla Commissione eventuali prove da assumere.
8. Nell'invito a rendere interrogatorio è, altresì, contenuto l'avviso che l'interessato ha facoltà di prendere visione ed estrarre copia degli atti del fascicolo che lo riguarda.
9. L'audizione dello studente soddisfa quanto disposto dall'Art. 16 del R.D.L. n. 1071 del 20 giugno 1935. Tuttavia è diritto dello studente chiedere di essere altresì sentito, prima dell'adozione del provvedimento, dall'Organo individuale o collegiale che, a norma dell'Art. 23, è competente ad irrogare la sanzione disciplinare.
10. Fino all'irrogazione della sanzione disciplinare o all'archiviazione del procedimento, lo studente può fare richiesta di accesso agli atti del procedimento che lo riguardano, in conformità della normativa di accesso ai documenti amministrativi.
11. Per il compimento di singoli atti, la Commissione può delegare uno dei suoi membri, ma la stesura della relazione finale deve essere approvata a maggioranza dei suoi componenti.

#### **ART. 25 - Acquisizione della notizia dell'illecito disciplinare**

1. Chiunque abbia notizia della condotta di uno o più studenti che possa costituire illecito disciplinare, secondo quanto previsto dall'Art. 22, è tenuto a segnalare tempestivamente per iscritto al Direttore Generale il quale la inoltra al Rettore con le sue eventuali richieste.
2. Il Rettore, non appena ricevuta la segnalazione dell'illecito disciplinare, se non ritiene di archivarla, la trasmette alla Commissione Istruttoria di cui all'Art. 24, con l'indicazione del tempo entro il quale deve concludere i lavori, comunque non superiore ai due mesi.
3. Quando, dall'informativa di cui al precedente comma 1, risultino fatti integranti notizie di reato, il Rettore ne dà immediata notizia alla Procura della Repubblica.  
La pendenza del procedimento penale non sospende il procedimento disciplinare.
4. Lo studente che si trasferisca presso l'Università degli studi di Camerino e abbia in corso una sanzione disciplinare irrogata da altro Ateneo, è tenuto a dichiararlo all'atto del trasferimento/iscrizione. L'Università degli studi di Camerino recepisce automaticamente, e senza processo di deliberazione le sanzioni riconosciute dal presente regolamento per fatti considerati dallo





stesso come illeciti disciplinari. Al di fuori di queste ipotesi, si riserva di deliberare sulla sanzione previa valutazione della documentazione da trasmettere alla Commissione istruttoria.

#### **ART. 26 - Misure cautelari**

1. In attesa che la Commissione Istruttoria termini i suoi lavori e prima dell'adozione dei provvedimenti definitivi, il Rettore, anche su proposta del Consiglio di Scuola cui lo studente appartiene, nell'ipotesi di flagranza può applicare una misura cautelare, al fine di evitare e prevenire la reiterazione di fatti della stessa indole.
2. Le misure cautelari sono l'interdizione temporanea da uno o più corsi, dalle attività didattiche e di tirocinio, anche se svolte in strutture esterne all'Ateneo nonché l'esclusione da uno o più esami di profitto. Prima dell'irrogazione della sanzione, il Rettore può chiedere parere all'organo collegiale di cui al comma precedente.
3. Su richiesta dell'interessato, su proposta della Commissione Istruttoria ovvero d'ufficio, il Rettore può revocare o sostituire la misura cautelare con altra meno afflittiva.
4. La durata della misura cautelare non può essere superiore ai due mesi.
5. L'irrogazione della misura cautelare viene registrata nella carriera scolastica dello studente ed è computata nella sanzione definitiva.
6. Qualora il procedimento si chiuda con un provvedimento di archiviazione, allo studente al quale è stata applicata la misura cautelare deve essere consentito per quanto possibile di recuperare le sedute d'esame cui avrebbe avuto diritto di partecipare in assenza della sospensione cautelare.

#### **ART. 27 - Attività della Commissione Istruttoria**

1. Entro il termine assegnato dal Rettore e, comunque, entro due mesi, la Commissione Istruttoria può acquisire documenti, sentire testimoni e compiere qualunque attività che ritenga necessaria per verificare la notizia di illecito disciplinare. Può, altresì, verificare la sussistenza dei requisiti, richiesti dalla legge o da altri atti normativi dell'Università, e dichiarati dallo studente all'atto dell'immatricolazione o dell'iscrizione ai corsi attivati presso l'Ateneo.
2. La Commissione deve invitare lo studente a partecipare al procedimento.
3. Delle attività della Commissione è redatto verbale in forma riassuntiva.

#### **ART. 28 - Diritti dello studente**

1. Prima dell'invito ad essere ascoltato e, comunque nel più breve tempo possibile, la Commissione, tramite il Segretario, invia allo studente, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o attraverso comunicazione firmata per ricevuta dall'interessato, avviso dell'apertura del procedimento disciplinare a suo carico, con le indicazioni di cui al precedente Art. 24, comma 7.

#### **ART. 29 - Chiusura del procedimento istruttorio**

1. All'esito delle indagini, la Commissione Istruttoria presenta al Rettore una relazione scritta nella quale vengono ricostruiti i fatti e viene formulata la proposta di sanzione da irrogare.
2. La proposta non ha carattere vincolante, ma l'Organo cui spetta l'irrogazione della sanzione deve adeguatamente motivare le ragioni per le quali viene irrogata una sanzione diversa rispetto a quella suggerita dalla Commissione o non viene irrogata alcuna sanzione.



3. Il Rettore, se non ritiene di dover archiviare il procedimento, adotta i provvedimenti conseguenti entro trenta giorni. L'Organo competente all'irrogazione della sanzione provvede nei successivi quindici giorni.

#### **ART. 30 - Ammonizione**

1. Qualora ritenga di applicare l'ammonizione, il Rettore vi procede.
2. Per l'irrogazione dell'ammonizione, il Rettore può delegare il Presidente della Commissione Istruttoria.

#### **ART. 31 - Interdizione temporanea da uno o più corsi o dalle attività formative svolte in laboratori o in altre strutture dell'Ateneo.**

**Esclusione da uno o più esami di profitto, per una o più sessioni o da una o più sessioni degli esami di laurea.**

1. Il Rettore, qualora ritenga di applicare l'interdizione temporanea da uno o più corsi o dalle attività formative svolte in laboratori o in altre strutture dell'Ateneo ovvero l'esclusione da uno o più esami di profitto, per una o più sessioni o da una o più sessioni degli esami di laurea, inoltra al Consiglio della Scuola la proposta, corredata dalla deliberazione della Commissione Istruttoria e dagli atti compiuti.
2. Il Consiglio della Scuola delibera, sentito lo studente, su proposta del Direttore, la durata dell'interdizione e gli esami cui si riferisce.
3. Quando ai fatti abbiano preso parte studenti di diversi Corsi di studio o quando si tratti di studenti iscritti a corsi interscuola, il Senato Accademico è competente ad applicare la sanzione di cui al presente articolo.

#### **ART. 32 - Sospensione temporanea dall'Università**

1. Il Rettore, quando ritenga di dover applicare la sospensione temporanea dall'Università con conseguente perdita delle sessioni di esami, ne dà comunicazione al Senato Accademico.

#### **ART. 33 - Determinazione della misura della sanzione**

1. La determinazione concreta della misura della sanzione è deliberata dall'Organo competente, nel rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento, Titolo IV.

#### **ART. 34 - Forma dei provvedimenti disciplinari**

1. I provvedimenti disciplinari di cui al presente Regolamento devono essere motivati e resi per iscritto dall'Organo che li ha emessi e trasmessi al Rettore per gli adempimenti connessi all'esecuzione della sanzione.

#### **ART. 35 – Impugnazioni**



1. Fatto salvo il ricorso alla competente Autorità giudiziaria, lo studente può fare impugnazione della sanzione irrogatagli con ricorso al Senato Accademico.
2. Il ricorso si propone per iscritto al Rettore entro trenta giorni dalla notifica della sanzione ed è depositato o trasmesso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. Nel caso di invio per posta fa fede la data di presentazione all'Ufficio Postale.
3. Sul ricorso si pronuncia, nei trenta giorni successivi, il Senato Accademico.
4. Contro le determinazioni del Senato Accademico, comunque assunte, non sono ammesse ulteriori impugnazioni.

#### **ART. 36 - Adempimenti**

1. Il Rettore cura l'esecuzione di tutti i provvedimenti sanzionatori.
2. Le sanzioni diverse dall'ammonizione sono comunicate allo studente con raccomandata con avviso di ricevimento. Dell'ammonizione viene redatto verbale, a cura del Segretario della Commissione Istruttoria, che deve essere sottoscritto dallo studente. La mancata sottoscrizione volontaria del verbale costituisce illecito disciplinare.
3. Dell'applicazione della sanzione della sospensione temporanea viene data comunicazione ai Rettori.
4. Tutte le sanzioni disciplinari sono registrate nella carriera scolastica dello studente e vengono trasmesse nei fogli di congedo.
5. Delle sanzioni comminate a studenti di altri Atenei temporaneamente ospiti dell'Università degli Studi di Camerino sono informate le Università di rispettiva appartenenza.

#### **ART. 37 - Conseguenze dell'illecito disciplinare sulla carriera universitaria dello studente**

1. Accertato l'illecito disciplinare, il Rettore provvede all'annullamento, in autotutela, degli atti e provvedimenti amministrativi alterati, modificati o contraffatti e di quelli che da essi dipendono.
2. Nonostante qualsiasi risultanza del procedimento istruttorio, non può essere considerato esistente l'illecito disciplinare se sia già intervenuta per il medesimo fatto, sentenza penale irrevocabile di assoluzione. In tal caso, il Rettore provvede all'archiviazione del procedimento.
3. Qualora la sentenza di assoluzione sia già intervenuta quando viene data la segnalazione dell'illecito disciplinare, il procedimento istruttorio non può essere avviato.
4. Qualora sia già intervenuta sentenza penale irrevocabile di condanna relativa ai fatti suscettibili di accertamento disciplinare, la sussistenza del fatto e la colpevolezza dello studente sono considerate accertate. In tal caso, il Rettore trasmette gli atti alla Commissione Istruttoria che provvederà alla chiusura del procedimento istruttorio ai sensi dell'Art. 24 del presente Regolamento.

#### **Art. 38. - Partecipazione ai procedimenti amministrativi**

L'Università di Camerino assicura forme e strumenti di pubblicità dei procedimenti e delle decisioni assunte in merito alle carriere degli studenti.

## **Titolo V**



## Titoli accademici e certificazioni

### Art. 39 Modalità e procedure

1. L'Università rilascia, inoltre, tutti i titoli accademici dei rispettivi corsi attivati, in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente in materia.
2. Nel caso di smarrimento o di distruzione del diploma l'interessato, previo pagamento del relativo contributo, presenta al Rettore una domanda in bollo per richiedere il rilascio del duplicato. La domanda è corredata dai documenti comprovanti lo smarrimento o la distruzione del documento o la dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio relativa allo smarrimento o alla distruzione.
3. Al duplicato rilasciato dall'Università, riprodotto esattamente il diploma, viene aggiunta una dichiarazione del Direttore Amministrativo dell'Ateneo attestante che il titolo è il duplicato del diploma smarrito o distrutto.
4. Coloro i quali hanno conseguito presso Università o Istituti esteri uno dei titoli compresi negli elenchi annessi ad accordi bilaterali o plurilaterali ratificati con legge, possono ottenere dall'Università di Camerino il titolo corrispondente a quello conseguito all'estero.
5. Analogamente avviene nel caso siano stipulati accordi diretti tra l'Università di Camerino e Università estere, nei quali sia esplicitamente previsto il rilascio del doppio titolo di studio.
6. Fatti salvi gli accordi bilaterali in materia, la competenza per il riconoscimento dei cicli e dei periodi svolti all'estero e dei titoli di studio stranieri, ai fini dell'accesso all'istruzione superiore, del proseguimento degli studi universitari e del conseguimento dei titoli universitari italiani è attribuita all'Università, che la esercita nell'ambito della sua autonomia e in conformità ai rispettivi ordinamenti.
7. Lo studente ha diritto ad ottenere, con le modalità predefinite dall'Ateneo e secondo quanto previsto dalla normativa vigente, la certificazione della propria posizione accademica e dei crediti acquisiti. In particolare, la certificazione dovrà riportare le attività formative e la relativa votazione, il numero di crediti conseguiti a qualsiasi titolo, la durata del percorso di studio scelto ed il piano di studio, qualora richiesto.
8. Lo studente ha diritto di ottenere, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, il diploma supplement che può essere rilasciato anche in più copie nello spirito di agevolare la mobilità e occupabilità dello studente.
9. L'Università di Camerino provvede all'organizzazione delle informazioni e dei dati delle carriere degli studenti mediante strumenti anche di carattere informatico, nel rispetto della normativa vigente.



#### **Art. 40. - Trattamento dei dati personali**

1. Ai sensi della vigente normativa l'Università di Camerino tratta i dati personali solo per fini istituzionali e nel trattamento degli stessi osserva i presupposti e i limiti stabiliti dalle stesse leggi e regolamenti.
2. I dati personali richiesti e acquisiti e i dati connessi alla carriera universitaria e comunque prodotti all'Università sono raccolti e trattati in forma cartacea e presso una banca dati automatizzata per finalità connesse allo svolgimento delle attività istituzionali.
3. I dati personali potranno essere comunicati all'esterno, per finalità connesse allo svolgimento delle attività formative e delle attività istituzionali dell'Ateneo, ad altri soggetti pubblici (ad esempio al Ministero dell'Università, all'Ente Regionale per Diritto allo studio Universitario) che gestiscono l'erogazione di contributi di ricerca e/o borse studio o che promuovono studi e ricerche, progetti per lo sviluppo universitario e dei servizi per il diritto allo studio. I dati personali vengono inoltre comunicati all'istituto bancario che, in convenzione con l'Ateneo, gestisce la procedura di incasso dei contributi universitari.
4. I dati personali vengono inoltre comunicati dall'Università, sia durante la carriera universitaria degli studenti sia dopo la laurea, a soggetti, enti ed associazioni esterni, per iniziative di orientamento ed inserimento nel mondo del lavoro e per attività di formazione post-laurea.
5. I dati - resi anonimi - vengono utilizzati, in forma aggregata, al fine dell'elaborazione di rapporti ed analisi statistiche.
6. Qualora lo studente intenda opporsi al trattamento dei dati, unicamente per le finalità indicate al comma 4, è tenuto a darne comunicazione scritta all'Università di Camerino, utilizzando l'apposito modello, disponibile presso le segreterie studenti.

#### **Art. 41. - Norme finali**

1. Il presente documento entra in vigore a partire dalla data di emanazione da parte dell'Ateneo ed ha valore per tutti gli studenti iscritti all'Università di Camerino.
2. Per tutto quanto non esplicitamente disciplinato nel presente documento si fa riferimento alla normativa vigente in materia.